



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 369 del 17.10.2017.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che il D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. Ed in particolare per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;
- che con deliberazione n. 21 del 04/02/2014, di Giunta comunale ha approvato il «*Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino*», nell'ambito del quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli inquinanti.

CONSIDERATO:

- che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), al biossido di azoto (NO2) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;

- che la particolare situazione meteorologica determinata dall' assenza di piogge che permangono ormai da mesi, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;
- che alla data del 15/10/2017 la centralina ubicata all'interno dell'area della Scuola Dante Alighieri di via Piave aveva fatto registrare, per il PM10, ben **31** superamenti.

ASSUNTO

- che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a 20 µg/m³, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;
- che il particolato PM10 e Pm_{2,5}, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (*International Agency for Research on Cancer*) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli esseri umani;
- che il particolato Pm₁₀ risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emmissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;
- che l'Amministrazione comunale di Avellino si è già attivata al fine di porre in essere un complesso di azioni finalizzate a pervenire ad un miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale :
 - Ordinanza n. 217 dell' 11/07/2017 ad oggetto : stato di grave pericolosità con rischio incendi boschivi per l'anno 2017 e provvedimenti volti al contenimento delle immissioni di polveri sottili (PM 10) in atmosfera derivanti da bruciature di biomasse.
 - Ordinanza n. 264 del 28/08/2017 per la disciplina del ciclo di raccolta delle nocciole.
 - Ordinanza n. 283 del 07/09/2017 per il blocco della circolazione dinamica di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico nel centro città per le domeniche del 10, 24 settembre e 01 ottobre 2017;
- che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

RILEVATO

- che l'approssimarsi della stagione invernale comporterà l'accensione delle caldaie per il riscaldamento domestico apportando un ulteriore aggravamento da inquinamento da PM10;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli del Dirigente del Settore LL.PP. e Mobilità, del Comandante di Polizia Municipale e del Dirigente del Settore Ambiente.

VISTI

- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;



- il Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155;
- il DPR n. 74 del 16 aprile 2013;
- l'art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

- 1) che per le giornate di domenica **22 ottobre, 05 e 12 novembre 2017**, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, si effettui il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita) di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, su tutte le strade ricadenti all'interno della perimetrazione delimitata dalle seguenti arterie: Via Dorso, Via Marconi, Via Cristoforo Colombo (tratto compreso tra Via Moccia e Via Esposito), Via Esposito, P.zza Aldo Moro (tratto compreso tra Via Guarini e Via Tagliamento), Via S. Mancini, Via Mazzas, Via Partenio (tratto compreso tra Via Mazzas e P.zza Libertà), Via De Sanctis, C.so Europa, Via Roma (tratto compreso tra Via Gussoni e Via Dorso).
- Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti e/o proprietari di box/garages e/o affittuari ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale;
- 3) il divieto, per tutto l'anno 2017, di mantenere acceso il motore:
- degli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima rispetto all'orario di partenza dei singoli autobus;
 - degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico.

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Locale effettui un continuo e rigoroso controllo del numero di stalli occupati dagli autobus che stazionano nei capolinea di Piazza F. Sullo e di Piazzale della Resistenza, verificando che ciascuna compagnia assegnataria non occupi, con i propri autobus, spazi eccedenti quelli autorizzati dal Comune e sanzionando le illegittimità riscontrate;
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza;
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune e gli Uffici Traffico e Mobilità, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito nei necessari all'interclusione delle aree; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, organizzando i necessari servizi di controllo.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione è punita ai sensi dell'art. 7, comma 13, del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285,



introdotto dall'art. 2 della legge 29.7.2010, n. 120, che prevede il pagamento di una sanzione da euro 85,00 ad euro 338,00 e in misura ridotta pari ad euro 59,50 se il pagamento avviene entro 5 giorni.

L'inosservanza delle rimanenti disposizioni della presente Ordinanza è punita con la amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma da euro 25 ad euro 500.

Il presente provvedimento viene reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva .

SI AVVERTE

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;

che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.495/1992.

Si dispone la trasmissione della presente a Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale Forestale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Vigili del Fuoco ARPAC, A .C.S. s.r.l.



IL SINDACO
Avv. Paolo FOTI